

LA MALATTIA PRIMA DELL'ASSUNZIONE

È stata pubblicata nella rubrica "L'esperto risponde" de "Il Sole 24 ore" del 15 dicembre 2008 la risposta ad un quesito posto da un datore di lavoro domestico di Rimini, il quale, aveva ottenuto con il Decreto flussi 2007 il nulla-osta per l'ingresso di una lavoratrice extracomunitaria che intendeva assumere come baby sitter; quest'ultima è arrivata in Italia in precarie condizioni di salute, tali da rendere necessario l'immediato ricovero ospedaliero della stessa con prognosi di una lunga inabilità al lavoro. Il datore di lavoro chiedeva quale fosse il

comportamento corretto da osservare in questo caso, dichiarandosi comunque disposto a mantenere il proposito di procedere all'assunzione.

La risposta, a cura di Marco Noci, oltre a specificare che la malattia non costituisce ostacolo all'assunzione e che, qualora la malattia intervenga durante il periodo di prova, ne sospende il decorso, indica per un'anzianità di servizio fino a sei mesi il diritto alla retribuzione di 8 giorni complessivi di malattia nell'anno (fino al 3° giorno consecutivo al 50%, dal 4° giorno in poi al 100%) ed alla conservazione del posto di lavoro, superato il periodo di prova, per ulteriori 10 giorni di calendario decorrenti dall'evento (ex art. 26 commi 4, 5, 6 e 9 del CCNL del lavoro domestico).

**Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it**

DALLA PRIMA PAGINA

BONUS FAMIGLIA E SOSTITUTIVO CUD

mestico non è un sostituto d'imposta e quindi non può accettare la domanda in questione. I lavoratori interessati, per ottenere tale bonus, si debbono rivolgere agli intermediari abilitati (quali, per esempio, i CAF) oppure possono inoltrare telematicamente la richiesta all'Agenzia delle entrate entro il prossimo **30 aprile 2009**.

Inoltre, ricordiamo che il datore di lavoro domestico, proprio perchè non è un sostituto d'imposta, non ha l'obbligo di rilasciare il Cud (ovvero la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente). Tuttavia, per una corretta gestione del rapporto, l'art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che i datori rilascino – a richiesta del lavoratore – "una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno" di riferimento. Tale certificazione – che si consiglia di rilasciare entro la fine di **marzo** – potrà essere utile a tutti i lavo-

ratori per i propri adempimenti fiscali, mentre ai lavoratori extracomunitari sarà necessario anche per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno (oppure il rilascio della carta di soggiorno).

Infine, evidenziamo ai datori di lavoro che, come l'anno passato, è possibile godere delle agevolazioni fiscali per colf, badanti e baby sitter.

E' quindi opportuno presentare in sede di dichiarazione dei redditi un apposito riepilogo dei contributi pagati per il lavoratore e delle somme a lui corrisposte (da richiedere presso le nostre sedi territoriali) al fine di usufruire della **deduzione** fiscale fino all'importo massimo di €1.549,37; nel caso di assistente a persona non autosufficiente si può usufruire della **detrazione** pari al 19% (per un importo massimo di € 2.100,00) relativamente alle spese sostenute, semprechè il reddito complessivo annuo non sia superiore a € 40.000,00 (v. tab. allegata).

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero:
Antonella Aceti, Teresa Benvenuto, Valentina Carone Fabiani, Dario Lupi, Michele Scaglione, Michele Vigne
Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma



Aree fabbricabili, decorrenza della tassazione. Poiché il presupposto impositivo dell'imposta comunale sugli immobili è costituito dal possesso di un immobile con la base imponibile da rapportare al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il carattere annuale del tributo e la sua riferibilità alla situazione del 1° gennaio comportano la non frazionabilità per periodi inferiori all'anno e l'inapplicabilità dell'ICI per periodi antecedenti a tale data. (Cn. 01/09)

Barriere architettoniche in condominio, installazione di un servoscala o di un ascensore. Per rispondere alle esigenze dei disabili, l'art. 78 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (T.U. dell'edilizia), che recepisce integralmente il disposto dell'art. 2 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, prevede che le innovazioni preordinate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (innovazioni tra le quali può annoverarsi oltre che – per espressa disposizione di legge – la realizzazione di un servoscala, anche – per costante giurisprudenza – l'installazione di un ascensore idoneo al trasporto dei disabili – *ex multis* Cass. Sent. n. 8286 del 20 aprile 2005 –), siano approvate dall'assemblea condominiale con le maggioranze previste dal secondo e terzo comma dell'art. 1136 del codice civile. (Cn. 01/09)

SOGGETTO FISCALE	CATEGORIA LAVORATORI	AGEVOLAZIONE FISCALE	BASE	MISURA	REDDITO
contribuente coincide con il datore di lavoro	Colf, Badanti e Baby sitter	deduzione	contributi	fino a € 1.549,37	per tutti i redditi
contribuente anche diverso dal datore di lavoro	Badanti*	detrazione	retribuzione	19% di max € 2.100,00 (ovvero € 399,00)	per redditi fino a € 40.000,00 annui

*cumulabile con la precedente